

VERBALE DI ACCORDO

Per il ricorso alle provvidenze di cui all'art. 4, commi 1-7 ter, della legge n.92/2012

In data 12 gennaio 2024 in Roma

Tra

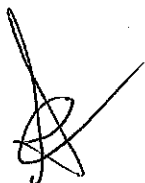
Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentata da Antonio Cavallera, Marco Micaroni, Federico Odone

E

Le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL VIABILITA', rappresentate da Giorgia D'Errico, Cristiano Tardioli, Maurizio Diamante, Valter Sensolini, Paolo Collini, Roberto Moroni, Paola Avella, Mario Germani

Premesso che

- Autostrade per l'Italia S.p.A., CF e P.IVA 07516911000, Matricola INPS 7045922027, società capogruppo del Gruppo Aspi, è concessionaria di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio, con circa 3.000 km di rete gestita in Italia e che costituisce la rete più estesa d'Europa;
- Autostrade per l'Italia S.p.A. occupa complessivamente n. 4962 lavoratori dipendenti di cui n. 852 operai, 3997 impiegati/quadri e n. 113 dirigenti;
- Il contesto in cui il Gruppo Aspi opera è in forte e continua evoluzione e, correlatamente, impone costantemente la definizione di nuovi obiettivi e strategie aziendali; nel corso degli ultimi anni si sono palesati i primi segni di un mutamento del modo di vivere e di viaggiare che già ora ma nei prossimi anni sempre più emergerà in tutta la sua evidenza;
- Per far fronte alle nuove esigenze/sfide del settore, già nel corso degli ultimi anni il gruppo Aspi si è imposto il raggiungimento dei seguenti obiettivi
 - divenire un riferimento per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture nazionali,
 - abilitare un nuovo modello di mobilità più sostenibile, più sicura, più digitale,
 - diventare un volano di crescita per il "Sistema Italia", attraverso un significativo contributo agli investimenti in infrastrutture e agli sforzi di R&D.
- Nel descritto contesto ed al fine di conseguire i propri obiettivi, il Gruppo Aspi ha deciso di implementare un piano di riorganizzazione delle attività e delle missioni assegnate;
- Con riferimento ad Autostrade per l'Italia S.p.A., l'implementazione del nuovo piano di riorganizzazione sarà funzionale a consentire alla società di efficientare i suoi processi di business a valle del percorso di digitalizzazione e trasformazione tecnologica in corso di definizione e di ulteriore spinta.
- L'implementazione e l'efficientamento dei processi aziendali di cui sopra, determinerà nella sua fase iniziale una duplicazione di funzioni e posizioni aziendali e, conseguentemente l'insorgere di eccedenze;
- Poiché i dipendenti che attualmente ricoprono ruoli e funzioni in eccedenza sono in possesso dei requisiti soggettivi e contributivi per l'intervento dello strumento (cd. "Isopensione") di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012), ai fini della gestione non traumatica delle citate posizioni,



GD



Collini

Autostrade per l'Italia S.p.a. intende ricorrere al medesimo, altresì definendo un piano di incentivazione all'esodo a sostegno del medesimo.

- Con il presente accordo le Parti intendono, quindi disciplinare tale processo di riduzione nonché le modalità di gestione del piano medesimo, mediante lo strumento dell'incentivazione di cui alla citata normativa;

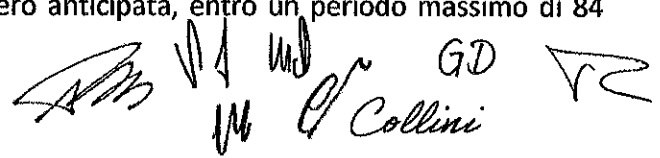
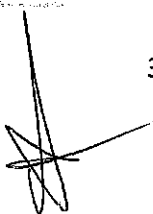
tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

- 1) il presente accordo è finalizzato a riconoscere - ad un numero massimo di 145 dipendenti in forza nelle Direzioni Generali di Roma e Firenze e per alcune specifiche unità organizzative di staff delle Direzioni di Tronco, ad esclusione delle unità organizzative funzionali all'implementazione del piano di investimenti e/o correlate al mondo delle operations - l'opportunità, su base volontaria ed alle condizioni più sotto specificate, di beneficiare dell'accompagnamento alla pensione per un periodo massimo di 7 anni dalla data di cessazione al conseguimento del diritto alla pensione, comprensivo dell'eventuale periodo relativo alla finestra di accesso alla pensione. Per coloro che, volontariamente, decideranno di aderire alla descritta offerta aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012) la Società sin d'ora si impegna:
 - a. a presentare copia del presente accordo alla sede INPS presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, al fine di attivare la procedura di verifica da parte dell'Istituto relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla citata norma di legge;
 - b. a presentare apposita domanda all'INPS, corredata dalla lista dei dipendenti aderenti ed accompagnata da una fideiussione a garanzia della solvibilità, in relazione agli obblighi previsti dalla legge;
 - c. a corrispondere, tramite l'INPS, a loro favore, per tutto il periodo dalla cessazione fino al conseguimento del diritto alla pensione, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione calcolato in base alle regole vigenti alla data di cessazione e a corrispondere all'INPS la contribuzione utile per il conseguimento del diritto alla pensione.
- 2) I dipendenti assegnati a mansioni/funzioni in eccedenza e che decideranno di accedere allo strumento di cui al precedente punto 1, cesseranno il rapporto di lavoro, secondo le due finestre sotto riportate:
 - 30 Settembre 2024,
 - 31 Luglio 2025,

in relazione alle esigenze organizzative e produttive della società, secondo scelte che la società si riserva di adottare in relazione al servizio e alle necessità del cliente interno ed esterno, e che saranno di volta in volta comunicate anche alle organizzazioni sindacali.

Quanto sopra, a condizione

- a. che l'INPS abbia validato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica richiesti in capo al dipendente;
 - b. che l'azienda abbia presentato la domanda telematica di prestazione di cui al paragrafo 4.4 della Circolare INPS n° 119 del 1° agosto 2013, con conseguente corresponsione della prestazione correlata.
- 3) Il presente accordo riguarda personale in forza nel perimetro di cui al punto 1), che accederà alla rendita pensionistica di vecchiaia ovvero anticipata, entro un periodo massimo di 84



mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il presente programma di accompagnamento alla pensione si intende valido per il periodo dalla data di sottoscrizione e si concluderà alla data del 31 luglio 2025.

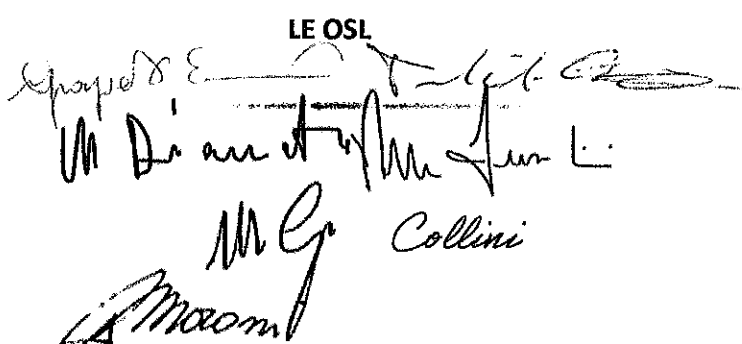
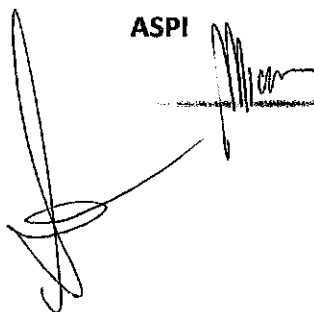
- 4) Nel caso in cui intervengano modifiche normative che comportino l'innalzamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché in ipotesi di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla Tabella Tecnica di accompagnamento al Decreto Legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l'erogazione di quest'ultima proseguirà per l'ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite massimo degli 84 mesi, a carico del datore di lavoro esodante (punto 5 Circolare INPS n. 119/2013).
- 5) Il personale interessato, considerato il carattere di "volontarietà" del piano denominato "Riorganizzazione Autostrade per l'Italia" dovrà esercitare il proprio diritto soggettivo manifestando la volontà di accedere al piano aziendale nei termini di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 15 febbraio 2024, ed entro il 28 febbraio 2025, rispettivamente per le due finestre di uscita, e tale manifestazione di adesione dovrà considerarsi irrevocabile, subordinatamente al positivo completamento da parte dell'INPS delle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti individuali di cui al punto 3) ed alla conseguente possibilità di accedere alle prestazioni di cui al punto 1), lett. c..
- 6) All'atto della validazione dei requisiti soggettivi da Parte dell'INPS per fruire delle prestazioni di accompagnamento alla pensione come sopra specificate, Autostrade per l'Italia e ciascun dipendente interessato sottoscriveranno un verbale di conciliazione volto a definire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2113 del Codice Civile e degli articoli 410 e seguenti c.p.c. La suddetta risoluzione, fermo il riconoscimento delle spettanze di fine rapporto, dovrà contenere, tra l'altro: il richiamo alla Legge n. 92/2012, al presente accordo sottoscritto tra OO.SS. e l'Azienda, l'accettazione dell'INPS ed i relativi importi.
- 7) La mancanza in capo al singolo dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al trattamento pensionistico determinerà l'invalidità del verbale di accordo di cui al precedente punto 6 e l'automatica decadenza della manifestazione di volontà del singolo di cui al precedente punto 5.
- 8) L'azienda provvederà – secondo le istruzioni dell'istituto – al versamento all'INPS della provvista mensile della prestazione mensile di cui all'art 4 L.92/2012, con erogazione del trattamento nei confronti dell'ex dipendente da parte dell'istituto a partire dal mese successivo a quello di cessazione.

I.c.s.

Roma, 12 gennaio 2024

ASPI

LE OSI



VERBALE DI ACCORDO

Per il ricorso alle provvidenze di cui all'art. 4, commi 1-7 ter, della legge n.92/2012

In data 12 gennaio 2024 in Roma

Tra

Youverse S.p.A. rappresentata da Antonio Cavallera, Roberto Mattia, Marco Micaroni, Federico Odone

E

Le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL VIABILITA', rappresentate da Giorgia D'Errico, Cristiano Tardioli, Maurizio Diamante, Valter Sensolini, Paolo Collini, Roberto Moroni, Paola Avella, Mario Germani

Premesso che

- Youverse S.p.A., CF e P.IVA 06130511006, Matricola INPS 7046224270/0, è la società del Gruppo Aspi che fornisce alle società del Gruppo medesimo servizi amministrativo-contabili, fiscali, di recupero crediti e assistenza clienti, di amministrazione del personale e servizi al dipendente, immobiliari e generali;
- Youverse occupa complessivamente n. 224 lavoratori dipendenti di cui n. 223 impiegati/quadri e n. 1 dirigenti;
- Il contesto in cui il Gruppo Aspi opera è in forte e continua evoluzione e, correlatamente, impone costantemente la definizione di nuovi obiettivi e strategie aziendali; nel corso degli ultimi anni si sono palesati i primi segni di un mutamento del modo di vivere e di viaggiare che già ora ma nei prossimi anni sempre più emergerà in tutta la sua evidenza;
- Per far fronte alle nuove esigenze/sfide del settore, già nel corso degli ultimi anni il gruppo Aspi si è imposto il raggiungimento dei seguenti obiettivi
 - divenire un riferimento per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture nazionali,
 - abilitare un nuovo modello di mobilità più sostenibile, più sicura, più digitale,
 - diventare un volano di crescita per il "Sistema Italia", attraverso un significativo contributo agli investimenti in infrastrutture e agli sforzi di R&D.
- Nel descritto contesto ed al fine di conseguire i propri obiettivi, il Gruppo Aspi ha deciso di implementare un piano di riorganizzazione delle attività e delle missioni assegnate a diverse società del Gruppo;
- con riferimento a Youverse S.p.A., l'implementazione del descritto piano di riorganizzazione sarà funzionale a consentire alla società di divenire il reale centro di servizi a supporto globale di tutte le società del gruppo, procedendo alla progressiva concentrazione ed internalizzazione delle attività di payroll, contabilità, fiscale ed al facility management ad oggi ripartite tra le diverse società del Gruppo ASPI;
- l'implementazione del processo di internalizzazione di cui al precedente punto, correlatamente all'efficientamento dei processi aziendali, reso altresì possibile da una gestione unitaria e centralizzata dei diversi sistemi informatici di Gruppo, determinerà nella sua fase iniziale una duplicazione di funzioni e posizioni aziendali e, conseguentemente l'insorgere di eccedenze;

GD
Collini

- Poiché i dipendenti che attualmente ricoprono ruoli e funzioni in eccedenza sono in possesso dei requisiti soggettivi e contributivi per l'intervento dello strumento (cd. "Isopensione") di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012), ai fini della gestione non traumatica delle citate posizioni, Youverse intende ricorrere al medesimo, altresì definendo un piano di incentivazione all'esodo a sostegno del medesimo.
- Con il presente accordo le Parti intendono, quindi disciplinare tale processo di riduzione nonché le modalità di gestione del piano medesimo, mediante lo strumento dell'incentivazione di cui alla citata normativa;

tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

- 1) il presente accordo è finalizzato a riconoscere - ad un numero massimo di 92 dipendenti in forza alle aree/direzioni/funzioni aziendali "Servizi Contabili", "Bilancio e Reporting Civile", "Servizi Fiscali", "Gestione Credito da pedaggi e Assistenza Clienti", "Amministrazione del Personale", "Facility Management", "Staff" - l'opportunità, su base volontaria ed alle condizioni più sotto specificate, di beneficiare dell'accompagnamento alla pensione per un periodo massimo di 7 anni dalla data di cessazione al conseguimento del diritto alla pensione, comprensivo dell'eventuale periodo relativo alla finestra di accesso alla pensione. Per coloro che, volontariamente, decideranno di aderire alla descritta offerta aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012) la Società sin d'ora si impegna:
 - a. a presentare copia del presente accordo alla sede INPS presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, al fine di attivare la procedura di verifica da parte dell'Istituto relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla citata norma di legge;
 - b. a presentare apposita domanda all'INPS, corredata dalla lista dei dipendenti aderenti ed accompagnata da una fidejussione a garanzia della solvibilità, in relazione agli obblighi previsti dalla legge;
 - c. a corrispondere, tramite l'INPS, a loro favore, per tutto il periodo dalla cessazione fino al conseguimento del diritto alla pensione, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione calcolato in base alle regole vigenti alla data di cessazione e a corrispondere all'INPS la contribuzione utile per il conseguimento del diritto alla pensione.
- 2) I dipendenti assegnati a mansioni/funzioni in eccedenza e che decideranno di accedere allo strumento di cui al precedente punto 1, cesseranno il rapporto di lavoro, secondo le due finestre sotto riportate:
 - 30 Settembre 2024,
 - 31 Marzo 2025,
 in relazione alle esigenze organizzative e produttive della società, secondo scelte che la società si riserva di adottare in relazione al servizio e alle necessità del cliente interno ed esterno, e che saranno di volta in volta comunicate anche alle organizzazioni sindacali.

Quanto sopra, a condizione

- a. che l'INPS abbia validato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica richiesti in capo al dipendente;
- b. che l'azienda abbia presentato la domanda telematica di prestazione di cui al paragrafo 4.4 della Circolare INPS n° 119 del 1° agosto 2013, con conseguente corresponsione della prestazione correlata.

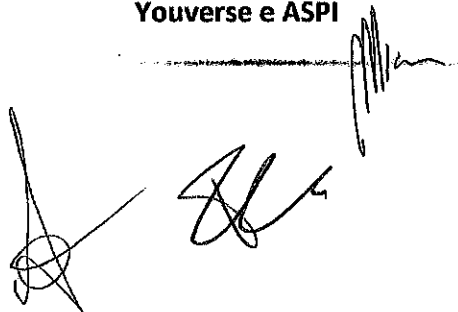
 GD TR
 Collini

- 3) Il presente accordo riguarda personale in forza alle aree/direzioni/funzioni aziendali sopra citate, che accederà alla rendita pensionistica di vecchiaia ovvero anticipata, entro un periodo massimo di 84 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il presente programma di accompagnamento alla pensione si intende valido per il periodo dalla data di sottoscrizione e si concluderà alla data del 31 marzo 2025.
- 4) Nel caso in cui intervengano modifiche normative che comportino l'innalzamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché in ipotesi di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla Tabella Tecnica di accompagnamento al Decreto Legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l'erogazione di quest'ultima proseguirà per l'ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite massimo degli 84 mesi, a carico del datore di lavoro esodante (punto 5 Circolare INPS n. 119/2013).
- 5) il personale interessato, considerato il carattere di "volontarietà" del piano denominato "Riorganizzazione Youverse" dovrà esercitare il proprio diritto soggettivo manifestando la volontà di accedere al piano aziendale nei termini di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 15 febbraio 2024, ed entro il 31 ottobre 2024, rispettivamente per le due finestre di uscita, e tale manifestazione di adesione dovrà considerarsi irrevocabile, subordinatamente al positivo completamento da parte dell'INPS delle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti individuali di cui al punto 3) ed alla conseguente possibilità di accedere alle prestazioni di cui al punto 1), lett. c..
- 6) All'atto della validazione dei requisiti soggettivi da Parte dell'INPS per fruire delle prestazioni di accompagnamento alla pensione come sopra specificate, Youverse e ciascun dipendente interessato sottoscriveranno un verbale di conciliazione volto a definire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2113 del Codice Civile e degli articoli 410 e seguenti c.p.c. La suddetta risoluzione, fermo il riconoscimento delle spettanze di fine rapporto, dovrà contenere, tra l'altro: il richiamo alla Legge n. 92/2012, al presente accordo sottoscritto tra OO.SS. e l'Azienda, l'accettazione dell'INPS ed i relativi importi.
- 7) La mancanza in capo al singolo dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al trattamento pensionistico determinerà l'invalidità del verbale di accordo di cui al precedente punto 6 e l'automatica decadenza della manifestazione di volontà del singolo di cui al precedente punto 5.
- 8) L'azienda provvederà – secondo le istruzioni dell'istituto – al versamento all'INPS della provvista mensile della prestazione mensile di cui all'art 4 L.92/2012, con erogazione del trattamento nei confronti dell'ex dipendente da parte dell'istituto a partire dal mese successivo a quello di cessazione.

I.c.s.

Roma, 12 gennaio 2024

Youverse e ASPI



LE OSL

